

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota dell'8 marzo 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini, Palazzo degli uffici - Cosenza, determinato da improvvise ed avverse condizioni meteorologiche che ne hanno impedito l'apertura;

Vista la nota n. 518 del 9 marzo 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 8 marzo 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per il giorno 8 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

*Il capo del Dipartimento:* CIOCCA

05A03163

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Attuazione dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di condivisione di informazioni relative alle sperimentazioni sugli animali.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 15, comma 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera a);

Ritenuto necessario, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavori, ed in particolare esperimenti su animali vertebrati, di disciplinare le modalità che stabiliscono, in caso di mancato accordo tra le parti, le procedure per la messa in comune delle informazioni;

Ritenuta l'opportunità di garantire una intermediazione da parte del Ministero della salute e delle attività produttive per quanto concerne la messa in comune di tutte le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati all'unità di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera b);

b) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto a), che può essere:

1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;

2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunità che,

allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, è designata dal fabbricante come suo unico rappresentante;

c) richiedente: colui che intende presentare una nuova notifica per un principio attivo e dimostri che esso è simile ad una sostanza già notificata anche in termini di impurezze in esso contenute;

d) informazioni: i dati di cui è richiesta la messa in comune.

#### Art. 2.

1. In caso di mancato accordo tra il primo notificante ed i successivi notificanti sulla messa in comune delle informazioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parte interessata presenta istanza al Ministero della salute per determinare i contenuti dell'accordo sullo scambio delle informazioni.

2. L'istanza di cui al comma 1 è inviata al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV - viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma, ed è corredata dalla documentazione indicante in dettaglio i tentativi che sono stati compiuti per raggiungere l'accordo e le motivazioni che lo hanno impedito.

#### Art. 3.

1. Il Ministero della salute convoca le parti entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1. All'incontro le parti convocate compaiono attraverso soggetti muniti di potere di manifestarne la volontà.

2. Nel primo incontro è stabilito il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui è possibile pervenire all'accordo; in caso di inutile decorso del termine l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 5, per la messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati.

3. Il Ministero della salute è rappresentato dal direttore dell'ufficio competente in materia di sostanze pericolose; agli incontri partecipano anche un rappresentante dell'unità di notifica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed un rappresentante del Ministero delle attività produttive. Possono essere invitati comprovati esperti scientifici ed economici della materia. È redatto processo verbale delle sedute.

4. Se l'accordo viene raggiunto, il verbale che lo comprova tiene luogo all'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati rilasciata da parte del titolare.

#### Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante comunicazione personale,

nel caso in cui siano oggetto della successiva richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma il Ministero della salute può riunire le successive istanze al procedimento in corso.

#### Art. 5.

1. Limitatamente alla messa in comune dei dati riguardanti esperimenti operati su animali vertebrati, se non si raggiunge un accordo al termine della procedura di cui all'art. 3, il Ministero della salute, sulla base della documentazione acquisita ai sensi dell'art. 2 e dei verbali delle riunioni di cui all'art. 3, adotta d'intesa con il Ministero delle attività produttive una decisione vincolante per le parti circa il compenso da corrispondere al titolare.

2. La decisione di cui al comma 1 è adottata, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 3, comma 2, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione d'informazioni supplementari non superiori, comunque, a quarantacinque giorni. La decisione viene comunicata ed inviata in copia alle parti.

3. La decisione di cui al comma 1, tiene conto:

a) dei costi rendicontati dal primo notificante per gli studi relativi ai dati, oggetto della richiesta di messa in comune delle informazioni;

b) dell'eventuale ripartizione dei costi già avvenuta in caso di accordi con precedenti richiedenti;

c) di eventuali osservazioni dei notificanti successivi;

d) degli anni di residua validità di protezione del dato;

e) della quantità di sostanze che il richiedente si impegna a produrre e/o importare;

f) della quantità di sostanza che il produttore e/o importatore stima di immettere sul mercato nel periodo di validità della protezione del dato.

#### Art. 6.

1. A seguito dell'adempimento delle prescrizioni contenute nella decisione di cui al comma 2, il primo notificante rilascia al notificante successivo l'autorizzazione scritta ad utilizzare i propri dati. Il notificante successivo, sulla base di quanto previsto all'art. 15 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, allega la suddetta autorizzazione alla propria istanza di notifica.

2. La successiva verifica da parte del Ministero della salute, anche su segnalazione del titolare, della mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella deci-

sione comporta la messa a disposizione da parte dell'unità di notifica dei dati in proprio possesso relativi alla prima notifica al secondo notificante.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il Ministro delle attività produttive*  
MARZANO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005*  
*Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208*

05A03193

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2005.

**Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

Decreta:

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

- artisti lirici;
- cantanti di musica leggera;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici o di audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;
- artisti del circo;
- marionettisti e burattinai;
- acrobati e stuntman;
- ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
- suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- generici e figuranti;
- presentatori;
- disc-jockey;
- animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- casting director;
- sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- soggettisti;
- dialoghisti;
- adattatori cinetelvisivi o di audiovisivi;